

## Art. 2 co. 1 lett. c

*prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;*

*stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati;*

*prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;*

Il principio dell'ampliamento delle fonti informative che consentano all'organo deliberante di giungere ad una decisione più completa possibile appare assolutamente condivisibile; deve però confrontarsi con l'applicazione dei principi di buona amministrazione.

In particolare va evidenziato che a tutt'oggi il CSM giunge alle nomine dei magistrati semidirettivi e direttivi con un ritardo che supera l'anno rispetto alla data di vacanza del posto, il che determina danni notevolissimi e riduzione di efficacia nell'attività delle strutture giudiziarie.

L'obbligo di audizione di almeno 3 candidati non sembra andare nella direzione dell'efficienza della procedura. Come è noto la "candidatura" all'incarico semidirettivo o direttivo ha come primo suo atto l'autorelazione del magistrato che si propone. In detto atto il candidato indica tutti gli elementi che egli ritiene idonei per un giudizio completo sulla sua posizione, pertanto determinare in automatico l'audizione di tutti i candidati (o anche solo di 3 di essi a scelta) appare del tutto superflua traducendosi inevitabilmente nella replica dell'autorelazione e in un evitabile appesantimento della procedura. Altra cosa sarebbe l'audizione disposta dai componenti della commissione del CSM laddove fosse necessario dirimere dubbi specifici o chiarire aspetti concreti non affrontati dai candidati o abbisognevole di approfondimenti.

Quanto al parere dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei magistrati e dei dirigenti, valgono le considerazioni positive già espresse in tema di ampliamento delle fonti di conoscenza, va però evidenziato che l'indicazione di pareri genericamente indicati finisce col creare solo una grande confusione sulla competenza ad esprimere giudizi complessivi.

Un primo profilo negativo è dato dall'incidenza procedimentale.

Questi pareri vanno inevitabilmente a sovrapporsi a quelli che dovrà emettere l'organo che deve valutare in via definitiva il soggetto ed in questo modo non si ampliano le fonti di conoscenza, ma si innestano duplicazioni di valutazioni.

A ciò si aggiunge che la richiesta di un parere generale dei magistrati dell'ufficio ed anche degli avvocati rischia di alimentare nelle realtà giudiziarie logiche demagogiche ed incentiva i dirigenti degli uffici ad acquisire consenso piuttosto che a gestire con il necessario rigore il servizio che deve organizzare. L'idea di prevedere che chi sia oggetto di valutazione debba ricevere un parere da chi a

sua volta è stato o deve essere valutato (vedi i magistrati) più che creare un aumento delle fonti informative realizza un palese conflitto di interessi.

La soluzione più corretta sembra essere quella che si è comunque suggerita con riferimento all'art. 2 co. 1 lett. G) e cioè prevedere l'obbligatoria richiesta ai soggetti sopra menzionati dell'indicazione di fatti e situazioni che possono avere un'incidenza specifica in tema di valutazione delle capacità organizzative del candidato. La necessità di indicazione precisa dei fatti evita ogni rischio di strumentalità dei pareri in senso negativo o positivo.

Alla luce di quanto ora evidenziato si propongono le seguenti modifiche:

## Art. 2 co. 1 lett. C

*prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando **almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano motivatamente;***

*stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire **eventuali osservazioni specifiche da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, da parte dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati;***

*prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;*